



OGNUNO È UN GENIO

Ma se si giudica un **pesce** dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la vita a crederci stupido.

Albert Einstein

FINALITÀ

Il protocollo per l'accoglienza e l'integrazione è una guida d'informazione riguardante l'intervento sugli alunni in situazione di BES all'interno del nostro Istituto. È un documento elaborato dai referenti BES e abbraccia, pertanto, tutte le situazioni di svantaggio.

Con l'intento di rispettare le diverse forme di disagio e di pianificare interventi adeguati, chiari e condivisi si è concordato di distinguere l'area BES in:

- **BES 1** (Alunni con diagnosi-certificazioni ai sensi della legge 104/1992)
- **BES 2** (Alunni DSA legge 170/2010)
- **BES 3** (Altri BES, altre tipologie di disturbo non previste dalla legge 170/2010: alunni con iter diagnostico DSA non ancora completato, alunni in situazione di svantaggio non documentato e non necessariamente costante nel tempo)

Il protocollo è nato dalla volontà di condividere criteri, principi educativi e pratiche comuni in tema di accoglienza e di intervento sugli alunni BES, consentendo di attuare, in modo operativo, le indicazioni normative e le indicazioni ministeriali.

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze, annesso al POF e al piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

OBIETTIVI

- Definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno del nostro Istituto;
- prevenire l'eventuale disagio negli alunni;
- favorire un clima di accoglienza;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra Scuola ed Enti territoriali coinvolti (*Comune, ASL, Provincia, Enti di formazione*).

BES 1 ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA

Alunni con disabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari che derivano da carenze organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche. Sono certificati ai sensi della Legge 104/92.

BES 2 ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Alunni con certificazione, ai quali non viene assegnato l'insegnante di sostegno. La categoria comprende alunni con DSA (Legge 170/2010).

BES 3 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (ALTRI BES)


Altre tipologie di disturbo non previste dalla L. 170/2010 (con o senza diagnosi)

- Alunni con iter diagnostico DSA non ancora completato.
- ADHD (deficit da disturbo dell'attenzione con o senza iperattività)
- Borderline cognitivo
- Deficit del linguaggio
- Deficit delle abilità non verbali
- Altre problematiche severe che possono compromettere il percorso didattico (*es. disturbo dello spettro autistico lieve qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104*)
- Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP)
- Disturbo della condotta
- Disturbi d'ansia
- Disturbi dell'umore
- Alunni con problemi di natura psicologica e/o disagio comportamentale
- Svantaggio socioeconomico
- Svantaggio socioculturale

Per la categoria dello svantaggio l'inserimento nei BES può essere temporaneo. È compito della Scuola rilevare lo svantaggio.

Ove non sia presente diagnosi, il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare il contenzioso.

È sempre il Consiglio di classe che decide di redigere o meno il PDP, sempre verbalizzando le motivazioni.



BES 1 – ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA

Alunni con disabilità certificata (Legge 104 dell' 5 febbraio 1992)

A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICDH) in cui veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo, per l'ultima classificazione l'OMS fa riferimenti a termini che analizzano la salute dell'individuo in chiave positiva. Infatti l'ICF (*Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*), testo approvato il 22 Maggio 2001, si concentra sullo stato di salute degli individui, ponendo una correlazione-interazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'iter legislativo che ha portato la scuola italiana ad abbandonare l'istruzione "differenziale" e ad orientarsi verso un processo educativo d'inclusione è stato contraddistinto da importanti tappe legislative.

- ⑩ Con la legge 517/1977 si introduce il termine di "integrazione" riferito a tutti gli alunni diversamente abili e si cominciano a progettare interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni.
- ⑩ La legge 104/1992 costituisce una tappa fondamentale nell'evoluzione della normativa in materia di diritto allo studio dei disabili. "Obiettivo dell'integrazione scolastica è ampliare l'accesso all'istruzione, promuovere la piena partecipazione alle opportunità integrative di tutti gli studenti suscettibili di esclusione al fine di realizzare il loro potenziale."
- ⑩ Con la legge 53/2003, la personalizzazione diviene elemento essenziale della costruzione dei processi di apprendimento, intesa come la realizzazione di percorsi diversi all'interno del curriculum della classe, percorsi che devono rispondere a precisi bisogni formativi dell'individuo, mettendo al centro del programma scolastico non le discipline tradizionalmente intese, ma l'alunno.
- ⑩ Con la legge 170/2010, la quale si tutela il diritto all'apprendimento dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento. Essa sancisce definitivamente il diritto alla

personalizzazione, obbligando le scuole ad adottare misure compensative e dispensative per adeguare l'intervento formativo alle specifiche caratteristiche dell'alunno.

- ⑩ Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e le successive circolari e note di chiarimento si delinea e precisa la strategia inclusiva nella scuola Italiana al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
- ⑩ Con il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 si attuano "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"
- ⑩ Per ultimo, il Dlgs 66 viene integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n.96, entrato in vigore il 12 settembre 2019, determina nuove procedure e una nuova prospettiva nei processi di inclusione. Il nuovo decreto ha fatto un passo avanti molto importante perché il Gruppo di Lavoro Operativo, nell'elaborazione del PEI, dovrà tenere conto "del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della Classificazione ICF dell'OMS".

FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'

FASI	TEMPI	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
ORIENTAMENTO ALUNNI IN ENTRATA per presentare l'offerta formativa della scuola.	Maggio/Giugno a.s. precedente ed in corso Novembre Dicembre/ Gennaio a.s. in corso.	Dirigente Scolastico, referente per l'orientamento, le Funzioni Strumentali per l'inclusione, docenti curricolari, di sostegno e alunni.	Visita dell'alunno e della famiglia della struttura scolastica e dei laboratori, per avere un primo contatto conoscitivo. Open Day di accoglienza per gli alunni e per i genitori.
ISCRIZIONI CONSEGNA CERTIFICAZIONI	Entro il termine stabilito da norme ministeriali .	Famiglia, Assistente Amministrativo addetto alle iscrizioni, Funzione Strumentale all'inclusione.	La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria della scuola facendo pervenire la certificazione richiesta: <ul style="list-style-type: none"> ⑩ DPCM 185/06; ⑩ Certificazione L104/92; ⑩ Diagnosi Funzionale; ⑩ Richiesta di eventuale assistente alle autonomie di base e/o assistente educativo e/o alla comunicazione.
DISAMINA E VALUTAZIONE	Settembre	GLI (<i>Gruppo Lavoro per l'Inclusione</i>):Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale per l'inclusione, docenti di sostegno e docenti	Definisce e attua il Piano per l'Inclusione, dove appaiono le modalità per l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla
		curricolari,	base dei singoli PEI di

		eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti dell'ASL.	ogni alunno. Richiede e assegna le risorse di sostegno e di assistenza. Supporta i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
ACCOGLIENZA	Settembre Ottobre	Riunione del GLI.	Disamina della normativa in vigore sull'inclusione. Studio e individuazione di strategie e azioni didattico/operative per favorire l'inclusione degli alunni diversamente abili nell'istituzione scolastica attraverso una sinergia con enti locali, ASL e famiglie. Viene curata l'accoglienza dei nuovi iscritti per un positivo inserimento nella nuova scuola (<i>sensibilizzazione gruppo classe, conoscenza del nuovo contesto scolastico e degli spazi dedicati</i>). Tutti i docenti della classe effettuano le prime osservazioni e programmano le attività di accoglienza, predisponendo attività che prevedano la valorizzazione di tutte le diversità viste come fonte di crescita e ricchezza per tutti
FASE OPERATIVA	Settembre/ Giugno	GLO (<i>Gruppo di Lavoro Operativo</i>)	Riunione GLO con tutte le componenti previste dalla normativa per stabilire le linee operative per favorire l'inclusione. Predisposizione PEI per: <ul style="list-style-type: none"> - scelta programmazione paritaria o differenziata; - linee-guida stesura PEI
VERIFICA IN ITINERE	Febbraio/ Marzo	GLO	Gruppi di Lavoro Operativo per verifica in itinere.

PROVE INVALSI	Maggio	Docente referente scolastico per l'Invalsi. Docente di sostegno	Valutazione della possibilità di sostenere o meno le prove INVALSI per gli alunni con disabilità. Il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/ o misure dispensative per lo svolgimento delle prove Invalsi, ove non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero l'esonero da una o più prove.
VERIFICA FINALE	Aprile Maggio Giugno	GLO	Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) per la verifica P.E.I. (<i>Scelta area di prevalente interesse anno scolastico successivo</i>).
ESAME DI STATO	Maggio Giugno	Consiglio di classe Docente di sostegno Commissione d'esame	Sempre sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Con l'ICF viene introdotto il Profilo di Funzionamento, un documento che definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l'inclusione Scolastica. Il PF sostituisce la Diagnosi funzionale e il profilo Dinamico Funzionale. E' propedeutico per il PEI e per il Progetto Individuale ed è redatto secondo i criteri del modello Bio-psico-sociale dell'ICF con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante della scuola frequentata dallo studente. E' aggiornato al passaggio di ogni ordine e grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

- ⑩ Diagnosi clinica
- ⑩ Diagnosi funzionale e Certificazione di disabilità
- ⑩ Profilo di funzionamento
- ⑩ Piano educativo individualizzato

PERCORSI DIDATTICI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Il diverso grado di disabilità degli alunni implica, a seconda dei casi, tre possibili percorsi didattico-educativi:

1. Percorso paritario: come tutti i compagni, che prevede il raggiungimento degli obiettivi programmati per la classe in tutte le materie, modificando: strategie, metodologie e strumenti utilizzati.

2. Percorso semplificato o "per obiettivi minimi": che prevede la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline (*L. n° 104/92, art. 16, comma 1*), modificando strategie, metodologie e strumenti utilizzati. L'alunno partecipa a tutte le attività programmate per la classe, compreso: attività di laboratorio, percorsi extracurricolari e stage formativi. Le verifiche possono essere comuni a quelle della classe ma possono prevedersi anche modalità di verifica diverse purché si rispetti il criterio di equipollenza. La valutazione sarà conforme agli obiettivi della classe ai sensi degli art. 12 e 13 dell'O.M. 90/2001 e successive integrazioni. Come detto pocanzi per tali alunni, le verifiche effettuate durante l'anno scolastico, possono consistere in prove semplificate o prove equipollenti.

Le prove equipollenti possono consistere in:

- ⑩ **Mezzi diversi:** Le prove possono ad esempio essere svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.
- ⑩ **Modalità diverse:** Il Consiglio di classe o team docente può predisporre prove utilizzando modalità diverse: risposta multipla, vero/falso, risposta breve, corrispondenza, completamento di un testo, ecc.
- ⑩ **Contenuti differenti da quelli proposti dal Ministero:** il Consiglio di Classe predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero in sede d'esame (*anche la mattina stessa*). (Commi 7 e 8 dell'art.15 O.M. n. 90 del 21/05/2001, D.M. 26/08/81, art. 16 L.104/92, parere del Consiglio di stato n. 348/91)
- ⑩ **Tempi più lunghi nelle prove scritte** (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94)

Tale percorso dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio.

3. Percorso differenziato: è possibile predisporre per alunni che ne abbiano esigenza, le prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (art.11 comma 6 del D.L.vo 62/2017).

Se le prove non dovessero essere superate, l'alunno potrà ripetere la classe oppure concludere questo corso di studi con il rilascio di un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti e che consenta comunque la frequenza della scuola superiore, anche se in questo caso l'iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado potrà avvenire solo seguendo una programmazione differenziata, senza nessuna possibilità di conseguire il relativo titolo di studio. (O.M.90/2001 art.11 comma 12)

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

TEMPI	Per le verifiche si terrà conto dei ritmi di apprendimento e di esecuzione dell'alunno e quindi, potranno essere somministrate anche in più tempi (<i>comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94</i>). Le prove potranno, inoltre, essere svolte dall'alunno con modalità diverse come prevede l'OM n. 90 del 21/05/2001.
--------------	---

STRUMENTI	Il docente di sostegno, in accordo con i docenti curricolari, potrà ritenere opportuno l'utilizzo di facilitatori/aiuti quali: <ul style="list-style-type: none"> ⑩ Formulario.
	<ul style="list-style-type: none"> ⑩ uso della calcolatrice, ⑩ infinito dei verbi in inglese nella verifica dei verbi medesimi, ⑩ scaletta per stendere l'analisi testuale, ⑩ uso di materiale tecnologico, ecc, come prevede l'art. 318 del D.L.vo 297/1994.
TIPOLOGIA VERIFICHE	La tipologia delle verifiche sarà varia: relazione di un'attività svolta, questionari, prove semi-strutturate, esercizi di completamento, vero/falso, scelta multipla, test, ecc. come previsto dalla normativa (Normativa equipollenza: Commi 7 e 8 dell'art.15 dell'O.M. n. 90 del 21/05/2001 D.M. 26/08/81, Art. 16 della Legge 104/92, Parere del Consiglio di Stato n. 348/94) si potranno utilizzare le Prove equipollenti che consentono di usare metodi e mezzi diversi per perseguire gli obiettivi e verificare il raggiungimento degli stessi.

VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI

La valutazione coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento, è strettamente correlata al percorso individuale e deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno. Considerato che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di diversa abilità, essa potrà essere:

- ⑩ In linea con quella della classe, ma con indicatori e descrittori personalizzati;
- ⑩ Differenziata. La scelta verrà definita sul P.E.I. di ogni singolo alunno. I fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale saranno i seguenti:
 - ↘ Metodo di studio
 - ↘ Partecipazione all'attività didattica
 - ↘ Impegno dimostrato
 - ↘ Progresso rispetto al livello iniziale dell'alunno e della classe
 - ↘ La situazione personale
 - ↘ Risultati raggiunti in relazione al P.E.I.

ESAME DI STATO

Le prove d'esame per i candidati con disabilità devono essere predisposte in base a quanto previsto nei DPR n323 del 23 luglio 1998, come chiaramente citato nell'art. 22 dell'OM n350/2018.

Alunni con disabilità certificate	Certificazione ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 commi 1 o 3 (gravità) e del DPCM n°185/06.
--	--

Strumenti didattici	a. PEI: con riduzione di talune discipline (art. 16 comma 1 L. n° 104/92) e prove equipollenti e tempi più lunghi (art.16 comma3 L.n°104/92)
	b. Insegnante per il sostegno e/o assistente per l'autonomia e la comunicazione.
Effetti sulla valutazione del profitto	Programmazione paritaria alla classe o semplificata: Conseguimento del diploma Programmazione differenziata: Conseguimento del diploma in caso di superamento o di un attestato di competenze che permetta l'accesso al ciclo superiore.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Come da normative in vigore (*Legge 104/92*) "gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite (*Nota n. 645 dell'11/04/2002*) sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione, per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio". La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, ma i docenti, all'interno del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno disabile, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe. I docenti del Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (*ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola*), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne. Nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell'alunno, con o senza accompagnatore, è necessario acquisire il parere favorevole dei genitori e del servizio di NPI (*Neuropsichiatria Infantile*) del territorio di competenza.

BES 2 – ALUNNI DSA

Alunni con DSA (Legge 170 dell' 8 ottobre 2010)

I disturbi specifici di apprendimento riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità cognitive adeguate all'età anagrafica.

Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici.

Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- **dislessia**: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);
- **disortografia**: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica);
- **disgrafia**: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);
- **discalculia**: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri). La legge 170/2010 dispone che le Istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure dispensative.

Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede due articolazioni, corrispondenti rispettivamente alla redazione del PDP per gli alunni DSA accertati e all'individuazione dei casi sospetti di DSA.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Uso della scheda sperimentale per l'individuazione precoce dei DSA.

La scheda di collaborazione costituisce uno strumento didattico-pedagogico per favorire i processi di apprendimento e di partecipazione per gli alunni con difficoltà scolastiche e per rendere maggiormente funzionale la comunicazione tra scuola, famiglia e Servizio sanitario.

INDIVIDUAZIONE CASI SOSPETTI DI DSA	
Insegnanti	Azioni didattico-pedagogiche <ul style="list-style-type: none">- Osservazione per facilitare la riflessione sui tipi di "difficoltà scolastiche" che può incontrare un'alunna/un alunno.- Attivazione, in accordo con la famiglia, di azioni di recupero e potenziamento delle abilità scolastiche strumentali e la descrizione degli esiti del potenziamento attivato (parte A).- Compilazione della parte B "Descrizione delle significative difficoltà persistenti dopo l'intervento di potenziamento effettuato".- La scheda compilata sarà condivisa e consegnata alla famiglia che potrà trasmettere al servizio di NPIA della ASL per la valutazione clinica.

<p style="text-align: center;">Famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipa al colloquio e apprende gli eventuali sospetti riscontrati. - Collabora con la scuola nella fase di osservazione e attivazione del percorso di potenziamento. - Se l'intervento di potenziamento non risulta efficace richiede un'impegnativa per visita ai sensi della Legge 170/2010 al medico o al pediatra. - Prenota una visita presso il servizio territoriale di appartenenza. Consegna la scheda, compilata dagli insegnanti e condivisa, al servizio di NPIA della ASL per la valutazione clinica. - Ritira la diagnosi e/o altro e la consegna alla segreteria scolastica, dove viene protocollata. - Informa le/gli insegnanti. - Partecipa a un incontro con le/gli insegnanti per la condivisione del PDP e la firma dello stesso.
<p style="text-align: center;">Equipe medica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prende in esame la richiesta di visita e la scheda di collaborazione scuola, famiglia e ASL, descrittiva delle abilità scolastiche redatta dagli insegnanti, poi procede nelle osservazioni e indagini. - Elabora una diagnosi e/o altro e la consegna alla famiglia. - Attiva un eventuale percorso riabilitativo.

--	--

ALUNNI CON DIAGNOSI AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE**Insegnanti**

- Prendono in esame la diagnosi e/o altro depositato in direzione ed elaborano il PDP.
- Concordano un incontro con la famiglia per la condivisione del PDP e la stesura delle parti comuni (interventi e responsabilità); tale condivisione viene esplicitata con le firme del documento, anche da parte dei genitori.
- Depositano e fanno protocollare il PDP in direzione e ne applicano i contenuti concordati.

Famiglia

- Informa gli insegnanti di eventuali percorsi riabilitativi in atto o in programma.
- Partecipa a un colloquio con gli insegnanti per la stesura del PDP, vengono concordate le responsabilità comuni e gli obiettivi.
- Firma per accettazione. Se non condivide il PDP, firma per presa visione.
- Se lo desiderano, richiedono in segreteria, una copia del PDP.

Equipe medica

- Procede con eventuali percorsi riabilitativi.

Dirigente

- Acquisisce la diagnosi e ne fa due copie protocollate. Tiene una copia nel fascicolo personale dell'alunno e dà l'altra copia alla famiglia.
- Sollecita la famiglia al rinnovo della diagnosi, al momento del passaggio da un ordine di scuola all'altro.
- Informa le/gli insegnanti.

INDICAZIONI PER LE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO

Insegnanti	Il coordinatore allega alla relazione finale della classe da presentare alla Commissione d'esame, il PDP dell'alunno con indicati gli strumenti compensativi, le misure dispensative, le modalità di verifica e il sistema valutativo applicati durante l'anno scolastico.
Commissione	- Considerati gli elementi informativi forniti dai singoli Consigli di classe, tiene in debita considerazione le

situazioni dei candidati con DSA.

- Predisporre adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali concedendo, anche per la prova a carattere nazionale, tutti gli strumenti compensativi e/ o dispensativi utilizzati nel corso dell'anno scolastico indicati nel PDP.
- Può favorire l'accesso alle prove scritte con l'uso della sintesi vocale o di un lettore, cioè un componente della Commissione che legge i testi delle verifiche.
- Prevede tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.
- Prevede criteri di valutazione con maggiore attenzione al contenuto che alla forma.
- Per quanto riguarda i candidati con BES certificati clinicamente, che non godono delle tutele previste dalla legge 104/92 e dalla legge 170/2010, non sono previste misure dispensative ma possono essere utilizzati strumenti compensativi, purché sia redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo e siano funzionali allo svolgimento della prova assegnata (Nota MIUR n. 5772 del 4 aprile 2019).
- In caso di candidato con DSA, la cui certificazione prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la Commissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
- In caso di candidato con DSA grave, con esonero dall'insegnamento di lingua straniera, la Commissione predisporre prove differenziate, coerenti con il percorso didattico personalizzato svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma (*Decreto Legislativo n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della legge 13 luglio 2015, n. 107*).

TEMPISTICA E SCADENZE

Se al momento dell'iscrizione si è in possesso della certificazione, il PDP va depositato in segreteria entro il 30 novembre.

Se si ricevono certificazioni in corso d'anno, il PDP va predisposto e depositato entro un mese.

Se la certificazione viene presentata alla scuola nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, la data entro cui può essere accettata, in ragione degli adempimenti connessi con gli esami di stato è il 31 marzo.

Fa eccezione la prima diagnosi, che può essere presentata in qualsiasi momento. Per gli alunni che hanno già avuto il PDP nell'anno precedente, sarà necessario provvedere all'aggiornamento all'inizio del nuovo anno scolastico.

RILASCIO E SCADENZA CERTIFICAZIONI

Sono valide le certificazioni rilasciate dai Servizi territoriali o dalle Strutture accreditate dalla Regione.

Le diagnosi rilasciate da specialisti privati verranno accolte dalla Scuola, che ne prenderà atto e predisporrà eventuali PDP, nell'attesa che la famiglia regolarizzi l'iter diagnostico presso i Servizi territoriali o le Strutture accreditate dalla Regione.

Nel passaggio da un ordine di scuola all'altro, la famiglia deve occuparsi di informare la Scuola accogliente e rinnovare eventuale documentazione.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 3

In caso di diagnosi relative a disturbi diversi da quelli specifici dell'apprendimento e rientranti nella fascia BES 3, la prassi da seguire è la medesima degli alunni con DSA. Nel caso in cui non si ritenga necessaria la stesura del PDP, si ricorda che la normativa prevede comunque che il Consiglio di classe/team docenti proceda alla verbalizzazione del disagio e del conseguente piano didattico con gli interventi educativi didattici da attuare. Si potrebbe definire una scheda di identificazione e analisi dei bisogni, individuando azioni comuni di intervento.

Nell'area dello svantaggio sono comprese diverse tipologie di alunni:

- Alunni con svantaggio linguistico: stranieri di recente immigrazione o stranieri non di recente immigrazione che non hanno raggiunto adeguate competenze linguistiche.
- Alunni con svantaggio socio-economico e culturale.
- Alunni con svantaggio di natura fisico-biologica: ad esempio alunni ospedalizzati o con patologie che comportano lunghe assenze.
- Alunni con svantaggio di natura psicologica e/o disagio comportamentale- relazionale: ad esempio alunni che manifestano difficoltà di autocontrollo, difficoltà nelle relazioni con i compagni, gli insegnanti e gli adulti.

BES E PROVE INVALSI

Il loro svolgimento da parte degli alunni dipende dal tipo di difficoltà

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì ^(c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO ^(b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 ^(d)	Decide la scuola	Sì ^(a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì ^(a)	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		Sì	Sì	NO	-

^(a) A condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

^(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

^(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

^(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.

L'art. 7 del D.Lgs 62/2017 prevede importanti novità per le prove INVALSI a conclusione del primo ciclo d'istruzione. Esse non fanno più parte dell'Esame di Stato, ma costituiscono un momento distinto del processo valutativo del primo ciclo di istruzione. Le novità riguardano l'introduzione della prova di inglese e la tipologia di somministrazione computer based (CBT). Altra modifica riguarda la durata delle prove, 90 minuti ciascuna. L'art. 11, c.4 del D.lgs 62/2017 e la Nota MIUR 1865 del 10/10/2017 dicono che "le alunne e gli **alunni con disabilità** partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova." In particolar modo per le prove di italiano e matematica possono essere adottate, **se previsto dal PEI delle misure compensative:**

Tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova).

- Ingrandimento;
- Dizionario;
- Calcolatrice (*disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI*);
- Lettura della prova in formato di file audio per l'ascolto individuale della prova;
- Braille;
- Adattamento prova per alunni sordi (*formato word*).
-

O delle misure dispensative:

- Dispensa da una o più prove (*Italiano, Matematica*).
- Per la prova di *inglese* possono essere adottate, se previsto dal PEI, delle misure compensative:
- Tempo aggiuntivo (*fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening*). O delle misure dispensative:
 - Dispensa dall'intera prova, o da una delle due parti (*reading o listening*).

Facendo sempre riferimento all'articolo e alla nota Miur di cui sopra, anche gli allievi con **DSA** svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d'Inglese. Se previsto dal **PDP**, possono essere adottate delle **misure compensative**:

- Tempo aggiuntivo (*fino a 15 min. per le prove di italiano e matematica e fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening*);
- Dizionario;
- Calcolatrice (*disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI*);
- Lettura della prova in formato di file audio per l'ascolto individuale della prova;

O delle misure dispensative:

- Dispensa dalla prova d'Inglese (*intera prova, o una delle due parti – reading o listening*).